

**dpe protocollo**

---

**Da:** archivio.ule@pec.mef.gov.it  
**Inviato:** lunedì 13 dicembre 2021 16:39  
**A:** info attive  
**Cc:** ufficiodigabinetto; ufficiocoordinamentolegislativo; dipartimento.tesoro  
**Oggetto:** RICHIESTA DI RELAZIONE ART. 6 CO. 4 E 5 L. 234/2012 - PROPOSTA REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO UE 575/2013 E LA DIRETTIVA 2014/59/UE PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO PRUDENZIALE DEI GRUPPI DI ENTI A RILE...  
**Allegati:** 13169.pdf; DaisyChains\_Relazione art.6 l.234-2012 +Tabella Corrispondenza.docx; DaisyChains\_Relazione art.6 l.234-2012 +Tabella Corrispondenza.pdf

Si trasmette la nota n. 13169 del 13 dicembre 2021, completa di allegati.

SI PREGA DI NON RISPONDERE ALLA PRESENTE. EVENTUALI COMUNICAZIONI VANNO INDIRIZZATE A:

legislativo.economia@pec.mef.gov.it



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. n. 13169

Roma,

13 DIC 2021

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
*Dipartimento per le politiche europee*  
*Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE*

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento del tesoro

SEDE

**Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.**

Con riferimento alla proposta di regolamento in oggetto, si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, unitamente alla tabella di corrispondenza, predisposta dal competente Dipartimento del tesoro.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

-----  
Dipartimento del Tesoro  
Direzione V  
Ufficio II

## Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

- **Codice della proposta:** COM(2021) 665 final del 27/10/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0343 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento introduce una riforma della normativa di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) che stabilisce (insieme alla direttiva 2013/36/UE, c.d. direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD) il quadro normativo prudenziale per gli enti creditizi che operano nell'Unione, e in parte anche della normativa di cui alla direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD) che stabilisce (insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 o SRMR) il quadro normativo sulla risoluzione e il risanamento degli enti creditizi e di talune imprese di investimento.

Il quadro normativo in esame è stato più volte oggetto di modifica, ad esempio per colmare le carenze del quadro normativo, per attuare alcuni elementi della riforma dei servizi finanziari a livello mondiale rimasti in sospeso eppure essenziali ai fini della resilienza degli enti o per rispondere alla pandemia (per il CRR, cfr. in particolare il regolamento (UE) 2017/2395 in materia di principi contabili, il regolamento (UE) 2019/630 in materia di livelli minimi di accantonamento prudenziale, il regolamento (UE) 2019/876 c.d. CRR2 e il regolamento (UE) 2020/873 per adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19) nonché per adeguare le fonti ai nuovi standard in materia di capacità di assorbimento totale delle perdite (cfr. in particolare direttiva (UE) 2019/879).

La proposta mira a specificare, con norme di dettaglio, le regole relative all'applicazione degli obblighi di assorbimento delle perdite in un gruppo bancario in caso di risoluzione.

La presente proposta avrebbe dovuto essere presentata come standard tecnico. Infatti, per attivare il metodo della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per l'MREL<sup>(1)</sup> interno nei gruppi soggetti a risoluzione (detto anche metodo della catena partecipativa o "daisy chain") garantendone la solidità prudenziale, ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 6, BRRD l'Autorità bancaria europea (EBA) avrebbe dovuto redigere standard tecnici, sulla cui base la Commissione potesse adottare un atto delegato (cfr. art. 290 TFUE e artt. 10 e segg. del regolamento (UE) n. 1093/2010). Nel corso degli approfondimenti necessari a redigere tali norme tecniche, l'EBA ha tuttavia constatato incongruenze tra la normativa BRRD e CRR e la conseguente impossibilità di adempiere gli obblighi della BRRD senza l'adozione di ulteriori disposizioni, la cui specificazione non avrebbe tuttavia potuto collocarsi in norme tecniche di regolamentazione, bensì piuttosto in un testo di primo livello. Pertanto, su indicazione degli Stati membri, la presente proposta reca disposizioni di carattere squisitamente tecnico finalizzate a dare pronto riscontro alle istanze di intervento segnalate dall'EBA.

In particolare, la proposta in oggetto mira a:

- 1) rivedere la disciplina relativa alla sottoscrizione indiretta di strumenti ammissibili per l'MREL interno secondo le linee di intervento suggerite dall'EBA (c.d.  **riforma daisy chains** )<sup>(2)</sup>. In particolare, è prevista l'introduzione di un nuovo regime di deduzione applicabile in caso di assoggettamento a un requisito di i-MREL (requisito interno minimo di fondi propri e passività ammissibili che le componenti del gruppo, diverse dall'ente soggetto a risoluzione, sono tenute a rispettare per assicurare la trasmissione di capitale e perdite da e verso l'ente soggetto a risoluzione in caso di crisi della banca) soddisfatto mediante un'emissione indiretta (ossia, realizzata attraverso un'altra società del gruppo diversa dall'ente soggetto a risoluzione);
- 2) eliminare alcune **incongruenze esistenti tra CRR e BRRD** riguardanti la disciplina applicabile ai gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo;
- 3) affinare le **modalità di calcolo previste per le deduzioni** disposte ai fini della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per gli enti G-SII nel caso detengano partecipazioni in altri enti (stabiliti anche in uno stato diverso da uno stato membro dell'Unione europea) non ricompresi nel medesimo gruppo di risoluzione;
- 4) affinare i **criteri di computabilità previsti per il TLAC interno** al gruppo (i-TLAC);
- 5) **eliminare il mandato per la redazione di standard tecnici** relative alle *daisy chains* nell'ambito della BRRD, non più necessario.

La proposta, attualmente in corso di negoziazione presso i gruppi di lavoro del co-legislatore europeo, è stata presentata insieme ad altre due proposte di riforma del CRR e del CRD finalizzate ad allineare la normativa europea allo standard di Basilea 3 (così come adottato dal Comitato di

---

<sup>(1)</sup> MREL è l'acronimo per *minimum requirement for own funds and eligible liabilities* (in italiano requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili).

<sup>(2)</sup> Cfr. Lettera dell'EBA alla Commissione europea, *Inconsistencies between CRR and BRRD and subsequent impact on the ability to deliver the RTS under the mandate on "daisy chains" of internal MREL instruments (Art 45f(6) BRRD)*, del 25 gennaio 2021.

Basilea a seguito della crisi finanziaria globale). Tali proposte formano, complessivamente intese, il c.d. *Banking Package 2021*.

Finalità principale della presente proposta è migliorare la possibilità di risoluzione delle banche e fornire chiarezza ai gruppi bancari, che devono costruire il loro modello in considerazione del termine generale previsto per conformarsi all'MREL, fissato al 1° gennaio 2024, con traguardi intermedi vincolanti da raggiungere entro il 1° gennaio 2022.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta rispetta il principio di attribuzione, di cui all'art. 5 del TUE. In particolare, la base giuridica è correttamente individuata nell'art. 114 TFUE, ai sensi del quale la Commissione ha facoltà di presentare proposte in merito all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 26 TFUE. La stessa base giuridica è stata posta a fondamento degli atti legislativi oggetto di modifica.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, di cui all'art. 5 del TUE e al protocollo n. 2 dello stesso Trattato, in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica nell'ambito del mercato interno dei servizi bancari. Se esso fosse soggetto a normative diverse, vi sarebbe il rischio di una sua frammentazione. Inoltre, l'intervento mira all'adeguamento delle vigenti norme dell'Unione. Un intervento da parte dei singoli Stati membri condurrebbe all'indebolimento del *corpus* unico di norme che è stato recentemente istituito in questo settore.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, di cui all'art. 5 del TUE e al protocollo n. 2 dello stesso Trattato, in quanto il contenuto e la forma dello strumento prescelto dalla Commissione per l'intervento, che incide su una serie di misure limitata e specifica, sono in linea con la finalità perseguita di garantire il corretto funzionamento dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva. L'impatto della normativa in oggetto sulle banche italiane è marginale. Sia l'intento sia le soluzioni tecniche della proposta sono da ritenersi apprezzabili.

Come anticipato *supra*, il progetto deve intendersi di particolare urgenza in quanto i gruppi bancari devono costruire il loro modello di attività in considerazione del termine generale previsto per conformarsi all'MREL, fissato al 1° gennaio 2024, con traguardi intermedi vincolanti da raggiungere entro il 1° gennaio 2022.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto precisano il rapporto giuridico tra due vigenti atti di diritto dell'Unione, ossia CRR e BRRD.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Data la natura urgente nonché la tecnicità e relativa neutralità delle norme proposte nel progetto di riforma, si presume che la negoziazione del testo seguirà un calendario serrato, portando in tempi brevi all'approvazione del co-legislatore.

A livello tecnico, la delegazione italiana ha espresso preliminare apprezzamento per la proposta, presentando alcuni suggerimenti di dettaglio in relazione all'approccio sulle deduzioni nelle *daisy chains* (finalizzati a contenere l'impatto della misura e ad assicurare maggior neutralità rispetto al quadro normativo esistente) e alcune proposte di affinamento dell'articolato orientate ad aumentare il grado di chiarezza del testo e a prevenire eventuali dubbi interpretativi.

Nel complesso, non si ravvisano elementi di particolare criticità o necessità di approfondimenti.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Allo stato, non si ravvisano norme in grado di avere un impatto sul bilancio dello Stato o dell'Unione.

Si ritiene opportuno evidenziare che, per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

La normativa proposta ha un impatto marginale sull'ordinamento nazionale ma può ritenersi positiva in quanto rafforza e chiarisce il quadro normativo europeo.

Allo stato, la proposta presentata dalla Commissione non implica necessità di adeguamenti della normativa nazionale di primo livello.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Non risultano allo stato costi di adeguamento o altri effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione. Si ritiene che la normativa proposta costituisca un utile chiarimento del quadro normativo europeo.

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Si ritiene che la proposta normativa avrà impatto positivo sull'attività delle imprese (in particolare, dei gruppi bancari) e dell'autorità di vigilanza in quanto offre un utile chiarimento del quadro normativo.

**Altro**

---

MODELLO  
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

--

Ministero dell'Economia e delle Finanze

-----  
Dipartimento del Tesoro  
Direzione V  
Ufficio II

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

- **Codice della proposta:** COM(2021) 665 final del 27/10/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0343 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1 (paragrafo unico) "Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013"	Ai sensi dell'art. 288 TFUE, i regolamenti sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.  L'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 575/2013 e ss.mm.ii. è avvenuto con delega al Governo ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, attuata con D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e con delega al Governo ai sensi dell'art. 10 della legge 22 aprile 2021, n. 53, attuata con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182.	La riforma proposta dalla Commissione ha natura normativa primaria e incide sull'applicazione della normativa sia primaria che secondaria nazionali, che si conformano ai sensi dell'art. 117, co. 1, della Costituzione, senza richiederne allo stato un adeguamento. La materia di competenza prevalente è la tutela del risparmio e dei mercati finanziari (art. 117, co. 2, let. e), Cost.).  Non risultano, allo stato, costi di adeguamento o altri effetti



	<p>La normativa è ad oggi contenuta nel decreto legislativo 1°9.1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e nel decreto legislativo 24.2.1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).</p> <p>Le disposizioni di vigilanza per le banche sono ad oggi contenute principalmente nella versione da ultimo aggiornata il 24 novembre 2021 della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (in particolare si veda la Parte II).</p>	<p>sull'organizzazione della pubblica amministrazione.</p> <p>Tra le amministrazioni coinvolte per l'adeguamento all'articolo della proposta in esame rilevano il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia.</p>
<p>Articolo 2 (paragrafo unico) "Modifica della direttiva 2014/59/UE"</p>	<p>La disciplina sulla gestione delle crisi – in particolare, quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD) – è contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - di seguito, Testo unico bancario o TUB) e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - di seguito, Testo unico della finanza o TUF), come modificati dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 193.</p>	<p>La riforma proposta dalla Commissione ha natura normativa primaria ma non richiede adeguamento della normativa nazionale (salve eventuali modifiche derivanti dalla negoziazione in corso).</p> <p>La materia di competenza prevalente è la tutela del risparmio e dei mercati finanziari (art. 117, co. 2, let. e), Cost.).</p> <p>Non risultano, allo stato, costi di adeguamento o altri effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.</p> <p>Tra le amministrazioni coinvolte rilevano il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia.</p>
<p>Articolo 3 (paragrafo unico) "Entrata in vigore e applicazione"</p>	<p>[Non applicabile]</p>	<p>[Non applicabile]</p>